

TRIBUNALE DI RAGUSA

Esecuzione immobiliare n. 300/2015 Reg. Es.

Creditore procedente: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Rappresentato dall'avv. Alfio di Pietro

Esecutato: [REDACTED]

G.E.: Dott. Cingolani

CTU: geom Luigi DI ROSA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL 25/09/2017 DEPOSITATA IN DATA 28/09/2017

Premesso che con nota del 04/10/2017 inviata a mezzo pec, l'avv. procedente ha mosso le seguenti osservazioni alla relazione depositata in data 28/09/2017:

a) salvo svista, non è stato indicato lo stato di occupazione degli immobili ricadenti nel territorio di Acate (che, se ben comprendo, formano tutti il Lotto n. I di cui alla CTU);

b) non è stato indicato il valore di stima della quota di 1/6 indiviso del terreno sito ad Acate, censito in Catasto al Foglio 61, particella 729;

c) a pag. 24, al paragrafo "FORMAZIONE DEL LOTTO", tra le particelle che formano la "Superficie principale appezzamento A" vi è indicata la n. 962 che, salvo svista, non è oggetto del pignoramento.

Ha chiesto, pertanto, chiarimenti in merito e, nel caso fosse stato ritenuto opportuno, integrare la relazione depositata.

Ciò premesso, il sottoscritto riesaminata la relazione ritiene fornire i seguenti chiarimenti:

- *Riferimento all'osservazione di cui alla lett a):* anche se nulla a riguardo è espressamente riportato nella relazione, preciso che nel corso dei sopralluoghi eseguiti nell'ambito dell'azienda agricola sita in territorio di Acate, ho constatato che tutti i fabbricati in essa ricadenti sono tenuti in uso dagli esecutati e dal proprio figlio che collabora nella gestione dell'azienda agricola.

Ho constatato inoltre, che il fabbricato indicato con lettera B nella Tav. II, viene tenuto in parte a deposito attrezzi e, in parte, a locale di rifugio per gli operai che collaborano nei lavori aziendali.

- *Riferimento all'osservazione di cui alla lett b):* preciso che la particella n.729 si trova nell'ambito dell'appezzamento B e, pertanto, implicitamente è stata considerata inglobata nel LOTTO I e, quindi deve considerarsi già valutata con lo stesso LOTTO I. Pertanto, al paragrafo 2.10) pag. 25, le righe dove è riportata l'elencazione delle particelle che formano l'appezzamento B incluso nel LOTTO I, devono ritenersi modificate come segue:

(Superficie principale appezzamento B) formata dal suolo individuabile in catasto dei terreni del comune di Acate al Foglio n.61 particelle n.336, n.1937 e dalla quota indivisa pari ad 1/6 della particella n.927;

- *Riferimento all'osservazione di cui alla lett c):* la particella n.962 è stata erroneamente menzionata a causa di un refuso; essendo estranea alla procedura è da eliminare.

Pertanto, consegue che le righe individuabili al paragrafo 2.10) pag. 24 della relazione, riportanti l'elencazione delle particelle che formano la superficie principale coltivabile dell'appezzamento A, interamente compreso nel LOTTO I, devono ritenersi modificate come segue:



(Superficie principale appezzamento A) formata dal suolo individuabile in al catasto dei terreni del comune di Acate al Foglio n.61 particelle n.1953 - n.1954 - n.395 - n.921 - n.2002 e porzione delle particelle n.2091 - n.2093 - n.1962 e n.1629.

Sperando di essere stato esaustivo, rassegno la presente rimanendo sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Vittoria, 05/10/2017

IL C.T.U.
(geom Luigi DI ROSA)

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

